

Protezione Civile

Emergenze e Comunicazione

WEBINAR Formez

4 Giugno 2013

Marco Iachetta **Formez**^{PA}

Agenda

- Punto di situazione in Calabria
- 1990-1993: “gli anni dell’autonomia”
- 1998 – 2001: Decentramento e Riforma Costituzionale
- Direttiva “SISTEMA”
- Una retromarcia clamorosa ...
- La stagione delle riforme nell’era del Governo “tecnico”
- Il Sindaco e il Comune
- Un criterio e un approccio per i Comuni

QUEL CHE VORREMMO EVITARE...



Servizio Nazionale della Protezione Civile

COSA E? A COSA SERVE?

Art. 1. È istituito il **Servizio Nazionale della Protezione Civile** al fine di **tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente** dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.


PER FARE COSA?

Art. 3. Sono attività di protezione civile quelle volte alla **previsione** e alla **prevenzione** dei rischi, al **soccorso** delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al **contrasto** e al **superamento** dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi calamitosi.




Legge 100/2012

Il Ciclo della Protezione Civile

ripristino + ricostruzione (vedi www.openricostruzione.it e "dopo il terremoto")




Preventiva = previsione,
pianificazione e prevenzione



In emergenza = durante intervento


Servizio Nazionale della Protezione Civile

Il "sistema"



Servizio Nazionale della Protezione Civile

Le Componenti del Sistema di Protezione Civile



Servizio Nazionale della Protezione Civile



Servizio Nazionale della Protezione Civile

Emergenza di tipo A: si riferisce alle emergenze locali, gestibili su scala comunale in via ordinaria - COMUNE



Emergenza di tipo B: richiede una risposta e risorse su scala provinciale o regionale, con provvedimenti ordinari - PROVINCIA/REGIONE



Emergenza di tipo C: emergenza di rilievo nazionale che, per estensione e/o intensità, richiede l'intervento di mezzi e poteri straordinari - STATO/DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1990 – 1993 “gli anni dell’autonomia ...

Legge 142/90: (oggi confluita nel nuovo Testo Unico degli EE.LL.) si sancisce l’autonomia dei Comuni e delle Province dai tradizionali vincoli e controlli dello Stato. Spetta ai comuni occuparsi dei cittadini, ma non per conto dello Stato.

Legge 225/92: nasce il Servizio nazionale di protezione civile, che indica nei comuni e nei Sindaci alcuni protagonisti delle attività, e individua in attività da svolgersi localmente (previsione e prevenzione) e in alcune realtà diffuse (il volontariato) degli elementi di forte innovazione..

- **D. lgs 504/92:** si sancisce l’autonomia “impositiva” dei Comuni. Il Sindaco muove direttamente la leva fiscale, e ha l’obbligo di restituire il gettito in termini di servizi, soprattutto quelli definiti dalla legge come “indispensabili”.

1998 - 2001

Decentramento e riforma Costituzionale

- **Legge 265/1999: anche il dovere di informare e avvertire la popolazione, in precedenza compito importantissimo del Prefetto, passa totalmente sulle spalle dei Sindaci.**
- **D.lgs. 267 Testo Unico degli Enti Locali: si riorganizza** tutto il materiale normativo inerente il funzionamento degli Enti Locali. Si diradano alcuni dubbi sul ruolo del comune e sul potere di decisione del sindaco nelle situazioni più gravi e si introducono strumenti per la gestione associata (consolidando quanto previsto dalla 142/1990)
- **Legge Costituzionale n. 3/2001: si completa il percorso di** evoluzione / rivoluzione dei rapporti interistituzionali. Ciò che fino ad ora era affidato agli enti locali per concessione, da ora in poi “spetta” a loro di competenza. Davanti alla Costituzione e per il Cittadino il Comune è uguale a Provincia, Regione e Stato.

Il Sindaco e il Comune



Il sindaco è **Autorità locale** nelle materie previste da specifiche leggi:

- *Sanità (Legge 833/78)*
- *Pubblica Sicurezza (Legge 121/86)*
- *Protezione Civile (Legge 225/92)*

Il Sindaco e il Comune

Capo della Amministrazione	Autorità Comunale	Ufficiale di Governo
<ul style="list-style-type: none">→ Assicura un servizio comunale indispensabile di protezione civile, secondo una programmazione vincolata al procedimento amministrativo. → Svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 108 del d.lgs. 112/98 e all'art. 6 della L. 225/92.	<ul style="list-style-type: none">→ Effettua i primi interventi urgenti e di soccorso. → Emanava atti ordinatori finalizzati alla protezione civile. → Emanava provvedimenti contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie e di igiene pubblica (art. 50 T.U.) → Informa la popolazione.	<ul style="list-style-type: none">→ Assicura l'erogazione dei servizi indispensabili di competenza statale. → Emana provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di pubblica incolumità (art. 54 T.U.) → Informa il Prefetto

P.C. Funzione fondamentale ... 1

Cosa significa essere “funzione fondamentale” ?

- Un capitolo di bilancio (e le modalità di alimentazione)
- Un Responsabile del Servizio (o Dirigente se possibile)
- Una organizzazione (duale) basata su differenti modelli (U.T / P.M.)
- Un regolamento di funzionamento specifico
- Regolamenti comunali collegati (P.M., LL.PP., Personale, ecc. ...)
- Degli strumenti operativi
- Un luogo fisico (sicuro) c.d. “strategico”
- Un sistema di reperibilità h24
- Un rapporto costante con gli Organi (Sindaco, Giunta Consiglio)
- La delibera C.O.C. (aggiornata...)
- Un provvedimento annuale di ricognizione del piano e delle attrezzature
- Il piano di emergenza (condiviso e comunicato)
- Formazione, Esercitazioni, Diffusione cultura sicurezza e P.C.

P.C. Funzione fondamentale ... 2

In tempo di pace



Sul Piano di Emergenza e sui comportamenti corretti

- Preventivamente sulle aree di accoglienza individuate

Durante l'emergenza

- Sull'evoluzione della situazione, l'organizzazione dei soccorsi, gli interventi di assistenza alla popolazione, le disposizioni per la risistemazione nei centri
- Su accoglienza e tendopoli, segnalazioni di pericolo, operazioni di sopralluogo agli edifici danneggiati



C.O.C. e Funzioni di supporto

Funzioni Supporto COC

- 1 Tecnica Scientifica - Pianificazione
- 2 Sanità, Assistenza Sociale
- 3 Volontariato
- 4 Materiali e mezzi
- 5 Servizi essenziali e attività scolastica
- 6 Censimento danni, persone e cose
- 7 Strutture operative locali
- 8 Telecomunicazioni
- 9 Assistenza alla popolazione


0 Amministrazione e
Contabilità

00 Rappresentanti di
Frazione

000 Comunicazione?

Funzioni Supporto COM – CCS

- 1 tecnico-scientifico-pianificazione
- 2 sanità-assistenza sociale-veterinaria
- 3 mass-media informazione
- 4 volontariato
- 5 servizi essenziali
- 6 censimento danni e persone
- 7 telesemplici
- 8 servizi
- 9 centri operativi e cose
- 10 strutture operative
- 11 centri locali
- 12 materiali pericolosi
- 13 logistica evacuati-zone ospitanti
- 14 coordinamento centri operativi



**Delibera
C.O.C.**

Miti da sfatare

il web e i social media sono la soluzione per raggiungere la popolazione: non e' vero. Circa il 40% della popolazione non li usa e gran parte e' costituita dalle fasce più vulnerabili durante una emergenza.

Un la comunicazione 2.0 o via Social Media
costa zero...

Non e' vero!

Un criterio e un approccio per i Comuni

Utilizzare un approccio pragmatico, solido, concreto
(SPEDITIVO si direbbe in gergo) e ove necessario, ASSOCIATO

Le nuove norme impongono al Comune, singolo o associato, di
DECIDERE e di CREDERE nella funzione di Protezione Civile
non solo come obbligo di legge ma come vero e proprio
PROGRAMMA SOCIALE della COMUNITA'

Diventare "COMUNITA' RESILIENTE" - garantire la
CONTINUITA' AMMINISTRATIVA

COMUNICARE PRIMA, DURANTE E DOPO UN'MERGENZA



**La vera follia è fare
sempre la stessa cosa
e aspettarsi ogni volta
un risultato diverso!!**

Lupo Alberto Link